

**T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 08/09/2020)  
15/09/2020, n. 3828**

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA › Contratti

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI (APPALTO DI) › Servizi e forniture

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2018, proposto da

H.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Orsini, 30;

contro

Azienda S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; S. Società Regionale per la S. s.p.a.;

nei confronti

Z. s.p.a., in nome proprio e quale capogruppo del R.T.I. con A.E. s.r.l., C.G.M. s.r.l., E.F.S. s.p.a., N.D. della Soc. Z. s.p.a.;

per l'annullamento:

- dell'atto prot. n. (...) del 30 aprile 2018 del Dirigente del Servizio Tecnico Area Sud dell'A.N., col quale è stato comunicato alla soc. ricorrente che "a partire dalla data 01.05.2018 la società Z., ditta aggiudicataria del multiservizio tecnologico di S.R., subentrerà a codesta ditta nella gestione degli impianti elevatori";

- dell'atto prot. n. (...) del 4 maggio 2018 del Dirigente del Servizio Tecnico Area Sud dell'A.N., col quale è stato ribadito quanto comunicato con l'atto n. 4304/2018;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra e per la parte lesiva, della determina del Direttore del Servizio Tecnico Area Sud dell'A.N. n. 565 del 7 settembre 2016, nonché della determina del Direttore Generale della S. s.p.a. n. 68 del 3 aprile 2017 e degli atti di indizione e svolgimento della gara, sempre nella sola parte relativa agli impianti elevatori appaltati alla soc. ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda S.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 21 luglio 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. in L. 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 2 del d.P.C.S. n. 134/2020, pubblicato in G.U. del 27 maggio 2020;

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente, già aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti elevatori per conto della resistente A., impugnava, unitamente agli atti presupposti, la nota prot. n. (...) del 30 aprile 2018 con la quale il direttore del Servizio Tecnico Area Sud la informava che, a partire dal giorno 1 maggio 2018, la società Z., ditta appaltatrice del multiservizio tecnologico di S.R. s.p.a., centrale di committenza regionale, sarebbe ad essa subentrata nell'esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la delibera di indizione della procedura, nella parte lesiva.

1.1 Esponeva in fatto la società ricorrente che, con delibera del 15 dicembre 2016, la A.N. le aveva affidato il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso le strutture dipartimentali e gli uffici centrali afferenti all'Area Sud, per la durata di quattro anni ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 (affidamento diretto) e, in data 23 dicembre 2016, aveva consegnato gli impianti, "a far data dal 01/01/2017 al 31/12/2020".

1.2 Senonché, a servizio avviato, con nota prot. (...) del 26 aprile 2018, il Servizio tecnico Area Sud dell'Azienda Sanitaria, dapprima, chiedeva alla H.I. s.r.l. di rimodulare il ribasso offerto nella misura non inferiore al 25%, perché "da verifiche svolte non lo si riteneva sufficientemente vantaggioso", e poi, con successiva nota prot. n. (...) del 30 aprile 2018, annullando la precedente, in quanto ritenuta non applicabile al tipo di servizio, la informava dell'ineluttabile subentro nella gestione del servizio della società Z., ditta appaltatrice del multiservizio tecnologico di S.R., a far data dal giorno 1 maggio 2018.

1.3 Seguiva la nota prot. (...) del 4 maggio 2018 con cui l'Ufficio specificava:

- che "la determina dirigenziale di indizione della gara n. 565 del 7 settembre 2016 riportava chiaramente al quinto capoverso delle premesse che la società S.R. con nota SRA -0001019- 2016 del 29 gennaio 2016 ha sottoscritto "nelle more della definizione della convenzione centralizzata regionale...codesta azienda potrà provvedere in autonomia fino alla stipula della relativa convenzione"";
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d, del D.L. n. 95 del 2012, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono obbligati ad utilizzare per l'acquisto di beni e servizi, se disponibili, le convenzioni delle centrali di committenza regionali e che i contratti stipulati in violazione sono nulli.

1.4 A sostegno del gravame la ricorrente articolava tre motivi di diritto.

1.4.a Con il primo motivo, lamentando vizi di violazione di legge (artt. 1 e 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, come succ. mod. ed int.) ed eccesso di potere sotto plurimi profili (segnatamente, per travisamento dei fatti, erroneità e difetto di motivazione e dei presupposti, carenza istruttoria, illogicità e perplessità), parte ricorrente deduceva la contrarietà ai principi di buona fede, affidamento e lealtà contrattuale della revoca dell'aggiudicazione, in tesi anche immotivata, nonché del conseguente subentro disposto dalla S.A. in favore della controinteressata, essendo in contrasto con il precedente affidamento quadriennale in proprio favore, tenuto conto che né nella lettera di invito alla gara, né nel capitolato speciale d'appalto, né nel verbale di consegna degli impianti del 23 dicembre 2016 era stata richiamata la determina dirigenziale n. 565/2016, così come non era stato indicato che l'affidamento del servizio potesse avere una durata inferiore a quella stabilita.

1.4.b Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, atteso che gli atti impugnati non venivano preceduti da alcuna comunicazione

dell'avvio del relativo procedimento, senza che sussistessero ragioni tali da giustificare l'urgenza nel provvedere alla sostituzione e, dunque, per obliterare alle garanzie del contraddittorio procedimentale.

1.4.c Con il terzo e ultimo articolato motivo, H.I. deduceva la violazione e falsa applicazione della normativa di settore, segnatamente dell'art. 15, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 17, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 (come modificato dalla lettera b) del comma 13 del citato art. 15 del D.L. n. 95 del 2012) e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità e difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità e perplessità evidenti: secondo la prospettazione attorea, contrariamente a quanto asserito dalla S.A., nella specie, non avrebbe potuto giustificarsi in alcun modo il subentro nel servizio di altro appaltatore, neppure in applicazione della disciplina di cui all'art. 15, comma 13, del D.L. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012, avente l'obiettivo "di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi" (così il richiamato comma 13).

Nel caso in esame, infatti, con il nuovo affidamento disposto all'esito della gara centralizzata, la spesa per l'azienda - in ragione di un prezzo di aggiudicazione perfino superiore rispetto a quello del precedente appalto - sarebbe aumentata; inoltre, a tutto concedere, l'amministrazione - non essendo in tesi prevista, né dalla citata normativa né dal contratto, l'automatica sostituzione delle imprese affidatarie per gli appalti in essere - avrebbe potuto solo procedere a rinegoziare le condizioni contrattuali con il precedente operatore economico.

1.5 Si costituiva per resistere al gravame l'A.N., instando per la sua reiezione.

2. Con sentenza n. 40 del 3 gennaio 2019, questo Tribunale declinava la giurisdizione, ritenendo trattarsi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente alla fase esecutiva del rapporto, in cui si fa questione tra le parti di diritti soggettivi, essendo, peraltro, già in data 23 dicembre 2016, avvenuto il passaggio di consegna degli impianti elevatori oggetto del servizio di manutenzione.

3. Avverso la precitata sentenza la società H.I. proponeva ricorso al Consiglio di Stato, che, in accoglimento dei motivi d'appello, con sentenza n. 1084/2020 del 12 febbraio 2020, annullava con rinvio la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm., affermando sussistere la giurisdizione giudice amministrativo a cospetto del potere esercitato dalla S.A. di natura autoritativa, in quanto involgente la rivalutazione dell'aggiudicazione e l'annullamento della stessa in autotutela.

La citata sentenza di annullamento, in particolare, qualificava l'atto gravato non come atto di risoluzione del rapporto contrattuale, incidente, al di là della forma assunta dagli atti, su un rapporto paritetico, bensì come atto di "natura provvedimento in quanto espressione della rivalutazione da parte dell'Amministrazione, in un primo momento, della perdurante convenienza dell'aggiudicazione e, infine, della validità dell'affidamento in favore della ricorrente; ovvero è un atto di autotutela espressione di un potere pubblicistico. Pertanto, la controversia, sebbene sorta dopo la conclusione del contratto, rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato sez. V, 25/11/2015, n.5356)".

4. Con atto del 25 febbraio 2020 veniva ritualmente riassunta la causa innanzi all'intestato Tribunale, instando la ricorrente per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.

5. All'udienza del 21 luglio 2020, tenutasi ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18 del 2020, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.

6. E' controversa la legittimità del potere autoritativo esercitato dall'amministrazione resistente con gli atti oggetto dell'odierno gravame, volti allo scioglimento del vincolo contrattuale assunto con la società ricorrente, "espressione della rivalutazione da parte dell'Amministrazione, in un primo momento, della perdurante convenienza dell'aggiudicazione e, infine, della validità dell'affidamento in

favore della ricorrente" (così Cons. di Stato, sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1084).

6.1 Il ricorso è infondato.

6.2 Ritiene il Collegio doversi in via preliminare procedere alla qualificazione del potere esercitato dall'amministrazione, oggetto di contestazione con il ricorso all'esame, con cui si è decretata la cessazione dell'affidamento del servizio de quo alla ricorrente, in ragione della ritenuta nullità del contratto di appalto, a far data dalla stipula della convenzione centralizzata, e si è disposto il subentro della controinteressata.

6.2.a In continuità con le considerazioni svolte sul punto dalla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1084/2020, deve rilevarsi che nella fattispecie sia stato esercitato un "potere autoritativo di rivalutazione dell'aggiudicazione e di annullamento della stessa in autotutela", basato sul rilievo dell'esistenza di una causa di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 15, co. 13 del D.L. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012.

6.2.b Ed invero, in linea con la giurisprudenza oramai consolidata, deve certamente escludersi che tale potere possa essere qualificato in termini di revoca ex art. quinquies L. n. 241 del 1990, esercitabile solo sino alla stipula del contratto in relazione agli atti della fase procedimentale di formazione della sua volontà e di selezione del contraente sulla base delle regole dell'evidenza pubblica.

6.2.c Come noto, infatti, successivamente alla stipula dei contratti pubblici, allorquando cioè viene in rilievo il sorgere di un rapporto negoziale su base paritaria, non vi è spazio per l'esercizio della revoca, quale potere di autotutela pubblicistica disciplinato dall'art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, che presuppone una rivalutazione - sia pure basata sull'emersione di nuovi motivi di interesse pubblico ovvero di fatti nuovi - degli interessi sottesi agli atti della fase procedimentale di evidenza pubblica. A ciò osta la regola negoziale di cui all'art. 1372 c.c., a mente della quale "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"; regola declinata, con riferimento ai contratti pubblici dall'art. 21 sexies L. n. 241 del 1990, che riconosce all'Amministrazione un potere di recesso unilaterale, nei casi previsti dalla legge (tra cui rientra il diritto di recesso esercitabile "in qualunque tempo", nel rispetto di precisi obblighi indennitari, ex art. 109 D.Lgs. n. 50 del 2016) o dal contratto.

Come puntualmente precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2014, "le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvenivano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163 del 2006", principio che trova riscontro normativo anche nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

6.3.d Anche successivamente alla sua conclusione, in aggiunta al potere privatistico di recesso, resta tuttavia salvo il potere autoritativo di annullamento dell'aggiudicazione ex art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, esercitabile dalla S.A. in presenza, tra l'altro, di vizi invalidanti gli atti della fase procedurale antecedente alla stipula del contratto, con conseguente ripercussione sull'efficacia di quest'ultimo.

6.4 Tanto chiarito in termini generali, ritiene il Collegio che, nell'ipotesi in esame, l'esercizio del potere autoritativo esercitato dalla S.A. ha avuto la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la stipula del contratto, sostanzialmente rilevandosi, con l'ultimo atto gravato, datato 4 maggio 2018 (con cui, come precisato nello svolgimento in fatto, si è posta nel nulla la precedente richiesta del 30 aprile 2018 di rinegoziazione delle condizioni economiche contrattuali), che l'affidamento quadriennale in questione, ove destinato a protrarsi oltre la stipula della convenzione centralizzata, era da ritenersi, in tesi, illegittimo, in ragione della nullità che colpisce i contratti stipulati in violazione con l'art. 15, co. 13, lett. d) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, a mente del quale "gli Enti del servizio Sanitario Nazionale sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma C., ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai

sensi dell'art. 1 comma 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (n.d.r. S.R. SPA per la Regione Campania) ... e che i contratti stipulati in violazione sono nulli ...".

6.5 Non può invece seguirsi la tesi in replica sostenuta dalla difesa dell'Amministrazione, per cui il Direttore del Servizio Tecnico Area Sud non avrebbe adottato alcun provvedimento di autotutela della Determina Dirigenziale n. 930 del 15 dicembre 2016 di aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, benché si fossero realmente verificate le cause sopravvenute che ne avrebbero consentito l'adozione, essendosi limitato a comunicare alla precedente aggiudicataria il subingresso della società Z. nell'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati presso le strutture dell'A., in applicazione, in tal modo, della nota (prot. n. SRA-(...)-2016 del 29 gennaio 2016) della Società S.R., secondo cui, "fino a quando non verrà definita la convenzione centralizzata regionale, l'A. può agire autonomamente".

Ed invero, ritiene il Collegio che, per quanto richiamata nella determina di indizione della procedura, con essa la S.R. si è limitata ad autorizzare, nelle more della gara centralizzata, il ricorso ad un'autonoma procedura di affidamento da parte dell'A., attesa la mancanza di una convenzione in atto e la necessità attuale per l'azienda di assicurarsi il servizio di manutenzione degli impianti, senza che nulla venisse disposto, né negli atti della procedura di affidamento né tantomeno nel contratto di servizio, in ordine alla sorte del contratto medesimo per l'ipotesi in cui fosse intervenuta la convenzione centralizzata prima dello scadere del quadriennio.

7. Tanto chiarito, occorre valutare se il potere di annullamento in autotutela da parte della S.A. possa ritenersi legittimamente esercitato, rimarcando ex adverso la ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, l'assenza dei presupposti normativi richiesti dall'art. 15, co. 13, cit., per considerare il contratto di servizio nullo.

L'esame del motivo consente di giungere alla questione centrale posta dalla controversia all'esame, che riguarda la sorte del contratto di servizio stipulato in autonomia da un'azienda del servizio sanitario in assenza di disponibilità di una convenzione centralizzata, allorquando, nel corso dello svolgimento del rapporto, sia aggiudicata la gara indetta dalla centrale di committenza regionale per il medesimo servizio e il contratto nulla stabilisca al riguardo.

7.1 Sovviene all'uopo il complesso delle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012, ed in particolare dal comma 3 dell'art. 1, in combinato disposto con il comma 13, lettera d), dell'art. 15, ovvero la normativa su cui si è basata la decisione dell'amministrazione di porre fine all'affidamento disposto in favore della ricorrente, con effetti ex nunc, a far data dalla stipula della convenzione centralizzata, nell'esercizio di un potere autoritativo di annullamento, che, per quanto si dirà, risulta legittimamente esercitato, in ragione della nullità (parziale) da cui è risultato affetto il contratto de quo agitur.

7.1.a Come noto, le amministrazioni pubbliche - obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da C. s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, tra cui gli enti del SSN - possono procedere, nell'ipotesi di indisponibilità delle convenzioni centralizzate e in caso di motivata urgenza, all'acquisto di beni e servizi attraverso lo svolgimento di autonome procedure "dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione" (così il comma 3 dell'art. 1 D.L. n. 95 del 2012).

7.1.b La normativa richiamata (cfr. lettera d), comma 13, dell'art. 15), come anche rimarcato dalla S.A. nella nota del 4 maggio 2018, sanziona con la nullità i contratti stipulati dagli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ove non siano stati utilizzati (per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma C.) gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a

disposizione dalla stessa C., ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7.1.c Orbene, dal combinato disposto delle su ricordate disposizioni è agevole inferire che il rapporto tra contratto stipulato dalla singola amministrazione, con procedura di affidamento autonoma, e la sopravvenuta convenzione centralizzata regionale si pone in termini di necessaria prevalenza della seconda rispetto al primo, in ragione del valore inderogabile ed eterointegrativo della precitata norma, che, da un lato, rende parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale stabilito dalle parti, in quanto con essa insanabilmente contrastante, e, dall'altro, è essa stessa idonea a colmare il vuoto di regolamentazione determinato dalla nullità parziale che colpisce il contratto in parte qua, imponendosi, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., sulla diversa determinazione delle parti.

Dunque, in ragione del contrasto con la disciplina inderogabile del rapporto, il regolamento convenzionale risulta parzialmente inoperante e le previsioni afferenti alla durata del contratto inidonee a esplicare la loro efficacia fino alla scadenza prefissata, stante la sopravvenuta stipula della convenzione regionale.

Ne consegue, in applicazione del principio di conservazione, l'automatica inserzione nel contratto della diversa clausola di durata temporale massima del rapporto di servizio, come fissata dalla legge, e, dunque, l'illegittimità dell'ultrattività dell'affidamento disposto in favore della H.I., avuto riguardo al tempo successivo alla stipula della convenzione centralizzata.

7.2 Inconferenti risultano invece le disposizioni normative richiamate dalla difesa resistente (articolo 15, comma 13, lett. b, D.L. 06 luglio 2012, n. 95 e articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) per asserire l'esistenza di un mero obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ove peggiorative rispetto alla convenzione centralizzata, che afferiscono a tutt'altra fattispecie.

Ed invero le richiamate disposizioni si inseriscono nel solco tracciato dal legislatore, in conformità agli obblighi imposti a livello unionale attraverso una normativa complessivamente volta alla razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario e al conseguimento di riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi, attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Ebbene, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in particolare, in termini di equilibrio di bilancio sanitario, la normativa in questione ha fatto leva, tra l'altro, sulla istituzionalizzazione di un continuo monitoraggio dei prezzi di beni e servizi sanitari, attraverso una complessa attività di rilevazione, al fine di adeguare costantemente le condizioni economiche dei contratti in corso alle rilevate variazioni del mercato, ove ne sia emersa l'antieconomicità sopravvenuta e la possibilità di giungere a condizioni contrattuali migliorative in termini di spesa pubblica, attraverso la rinegoziazione con l'operatore economico ovvero, in mancanza di accordo, al recesso dal contratto in corso, senza oneri per l'amministrazione, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

7.3 Peraltro, nemmeno risulta possibile derogare all'obbligo di ricorso alle convenzioni regionali ove l'affidamento disposto in autonomia dall'Azienda sanitaria presenti condizioni economiche addirittura più convenienti per l'amministrazione, avuto riguardo alla circostanza, rimarcata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 288/2013, per cui "La coesistenza delle gare centralizzate con la possibilità per le singole aziende di effettuare gare autonome priverebbe di appetibilità ed efficacia le gare delle centrali acquisti, che diventerebbero, in pratica, poco più di un sistema per fissare le basi d'asta. Per questo motivo può ritenersi che la norma di principio statale, alla luce dell'elevata standardizzazione delle forniture sanitarie, abbia inteso salvaguardare gli investimenti che le Regioni effettuano costituendo apposite centrali di acquisto (e che non troverebbero giustificazione se queste fossero impiegabili soltanto in attività di benchmarking), e prima ancora le potenzialità di tale strumento ai fini del risparmio complessivo della spesa. Infatti, a poco giova che una o più aziende

sanitarie ottengano autonomamente limitate forniture a condizioni più vantaggiose, se ciò, come sembra logico, comporta il rischio, in prospettiva dei successivi rinnovi, di minare la credibilità dell'intero sistema centralizzato di acquisizioni e, quindi, la possibilità di ottenere significativi risparmi di spesa su scala ampia e complessiva".

8. Infine, infondate sono le ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso (il cui esame è stato posposto per ragioni di priorità logica oltre che di semplificazione espositiva), con cui è dedotta la violazione delle regole di partecipazione procedimentale.

Ed invero, in forza delle superiori considerazioni e alla stregua delle difese svolte dall'amministrazione, non sono emersi in giudizio argomenti o elementi tali da poter far ritenere che, ove introdotti in sede procedimentale, l'amministrazione sarebbe giunta alla emanazione di un provvedimento avente contenuto favorevole alla ricorrente.

Ne consegue che, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, u.p., L. n. 241 del 1990 il vizio rilevato finisce per dequotare a mera irregolarità formale non avendo inciso sulla legittimità sostanziale della decisione gravata.

9. Dunque, per quanto chiarito, essendosi verificata l'invocata causa di nullità (parziale) del contratto di servizio in corso, posta dalla S.A. a giustificazione degli atti gravati, deve conclusivamente ritenersi legittimo l'esercizio del potere di autotutela esercitato dall'A.N., con conseguente reiezione del ricorso, nonché della conseguente istanza risarcitoria.

10. La complessità della vicenda e la relativa novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione inter partes delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 21 luglio 2020, 8 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore